



UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Emanato con D.R. n. 126 del 30.05.2006

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina la progressione verticale, ex art. 57 del CCNL 9.8.2000, del personale tecnico - amministrativo, al fine del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.
2. Le procedure di cui al presente regolamento sono adeguatamente pubblicizzate e si svolgono con imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento.
3. Le procedure di progressione verticale sono espletate tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale risultante dal curriculum;
 - riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi;
 - adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria;
 - prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria.

Art. 2

Diritto di accesso

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso agli atti della selezione, in conformità alle disposizioni vigenti
2. Tale diritto, esercitabile anche in costanza di procedimento purché ciò non ne pregiudichi il prosieguo va temperato con il rispetto della vigente normativa sulla riservatezza.

Art. 3

Autocertificazione e produzione di documentazione

1. Il candidato certifica il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e dei titoli ammessi a valutazione, salvo quanto indicato al successivo punto 2, mediante documentazione allegata alla domanda ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in carta semplice, in conformità ad apposita modulistica allegata al bando di concorso, la quale prevede l'esplicito riferimento alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.
2. Le pubblicazioni scientifiche, nonché eventuali altri lavori, per essere valutabili non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad

allegarli in originale o in copia dichiarandone, in quest'ultimo caso, la conformità all'originale.

3. Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la Commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato.

Art. 4

Bando di selezione

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Amministrativo, che viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, pubblicazione sul sito dell'Università e circolare alle strutture. Il bando deve indicare:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria ed area di riferimento;
 - b) i requisiti di ammissione;
 - c) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - d) il contenuto della prova d'esame;
 - e) la votazione minima richiesta per il superamento della prova;
 - f) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede della prova;
 - g) i titoli oggetto di valutazione con indicazione del punteggio massimo attribuibile, nonché i termini e le modalità di presentazione o di autocertificazione degli stessi, ai sensi del precedente articolo 3;
 - h) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
 - i) i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento, con decreto direttoriale motivato, notificato all'interessato.

Art. 5

Domanda di ammissione alla selezione

1. La domanda deve pervenire, con qualunque mezzo, all'Amministrazione, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di affissione del bando di selezione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione dal concorso, il possesso dei requisiti di ammissione precisati dal bando in conformità al successivo art. 6. Dovrà altresì produrre in allegato l'autocertificazione ovvero la documentazione di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alle selezioni, il candidato deve essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione o nelle ex qualifiche ivi confluite;
2. Il candidato deve altresì essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'area cui pertiene la categoria posta in selezione, ovvero nell'area equivalente della propria categoria di appartenenza determinata come di seguito:
 - Area amministrativa (B)– Area amministrativa (C) - Area amministrativa-

- gestionale (D)- Area amministrativa-gestionale (EP);
- Area servizi generali e tecnici (B)- Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (C) tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (D) -4 tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (EP).
 - Area amministrativa; area servizi generali e tecnici (B)--~ Area biblioteche (C)--~ Area biblioteche D -> Area biblioteche (EP).

In sede di prima applicazione, per ciascuna categoria del presente regolamento non si terrà conto dell'anzianità di servizio nell'area cui pertiene la categoria posta in selezione.

3. Il candidato deve inoltre essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

Selezione Per l'accesso alla categoria C

- titolo di studio richiesto per l'accesso esterno alla categoria C;
- anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite,

Selezione Per l'accesso alla categoria D

- titolo di studio richiesto per l'accesso esterno alla categoria D;
- anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite.

Selezione per l'accesso alla categoria EP

- titolo di studio richiesto per l'accesso esterno alla categoria EP;
- anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite,

4. I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
5. Nel caso in cui il candidato abbia già usufruito di una progressione verticale, un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza e comunque non prima che siano trascorsi tre anni dal precedente passaggio.

Art. 7

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici delle selezioni sono nominate con decreto del Direttore Amministrativo e sono composte da un numero dispari di componenti di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione ai posti messi a concorso. Le Commissioni possono essere integrate da membri aggregati, in considerazione della specificità dei programmi.
2. I Componenti delle Commissioni sono scelti tra il personale docente, ricercatore, dirigente o tecnico - amministrativo dell'Università, ovvero tra estranei all'amministrazione universitaria.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte da personale dirigente, vicedirigente e comunque appartenente alle categorie superiori a quella del posto messo a concorso.
4. Il Presidente e i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per le selezioni sopra indicate. L'utilizzo del personale in quiescenza non è

consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria C, D ed EP e, comunque appartenente almeno alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

TITOLO II SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Art. 8

Criteri di selezione

1. La selezione verte su un colloquio cui viene attribuito un massimo di 55 punti, e sulla valutazione di titoli culturali e professionali, cui viene attribuito un massimo di 45 punti ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 9

Colloquio

1. Il colloquio è volto ad accertare il possesso da parte del candidato delle capacità inerenti le funzioni della categoria ed area oggetto della selezione. Il colloquio verte sulle materie definite dal bando in relazione alle peculiarità delle diverse aree di appartenenza ed in ragione delle attività lavorative proprie di ciascuna categoria. Per l'accesso alla categoria EP, il colloquio sarà, altresì finalizzato, alla soluzione di un caso pratico.

Art. 10

Titoli ammessi a valutazione - generalità

1. Sono ammessi a valutazione i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. I titoli conseguiti in data successiva, anche se certificati in una delle forme di cui al precedente art. 4, non sono oggetto di valutazione.
2. Sono ammessi a valutazione le seguenti categorie di titoli:

Anzianità di servizio. Si specifica che:

- è valutata per intero la sola anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta in selezione ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite, mentre l'anzianità di servizio in categorie ancora inferiori ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite è valutata al 50%;
- l'anzianità non è valutata se il dipendente è incorso in una sanzione più grave della censura nel biennio immediatamente precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando;
- le frazioni di anno inferiori a sei mesi non sono computate;

Titoli Professionali derivanti dall'Esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibili dal curriculum documentato, presentato dal candidato, certificati ai sensi del precedente art. 4.

Titoli culturali certificati ai sensi del precedente art. 4 e attinenti all'area per la quale si concorre.

L'attinenza dovrà essere valutata con riferimento ai principi generali dell'ordinamento, stabiliti dal D.M. 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Titoli ammessi a valutazione per l'accesso alla categoria C

1. Sono ammessi a valutazione le seguenti categorie di titoli:

Anzianità di servizio, fino ad un massimo di punti 17.

Titoli Professionali, fino ad un massimo di punti 12, così distribuiti:

- a) formazione certificata e pertinente ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del CCNL del 9 agosto 2000, fino a un massimo di punti 5;
- b) esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente, fino ad un massimo di punti 5;
- c) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categoria B ovvero ex qualifiche ivi confluite, diversi da quelli che hanno consentito l'inquadramento nella categoria di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1;
- d) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quella di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1.

Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 16, così distribuiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno (diploma di scuola secondaria superiore), fino ad un massimo di punti 13, così distribuiti:
 - da 36/60 a 48/60 (ovvero da 60/100 a 80/100) punti 7;
 - da 49/60 a 54/60 (ovvero da 81/100 a 90/100) punti 9;
 - da 55/60 a 59/60 (ovvero da 91/100 a 99/100) punti 11;
 - 60/60 (ovvero 100/100) punti 13.
- b) eventuali ulteriori diplomi di scuola secondaria superiore, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria immediatamente superiore, fino ad un massimo di punti 3.

Art. 12

Titoli ammessi a valutazione per l'accesso alla categoria D

1. Anzianità di servizio, fino ad un massimo di punti 14.

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, fino ad un massimo di punti 14 così distribuiti:

- a) formazione certificata e pertinente ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del CCNL del 9 agosto 2000, fino a un massimo di punti 4;
- b) incarichi formalmente conferiti con provvedimenti del Rettore, del Direttore Amministrativo o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle strutture universitarie, portati regolarmente a compimento, fino ad un massimo di punti 3;
- c) attività di docenza in convegni, seminari di studio e corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione di appartenenza nonché da altri enti, fino ad un massimo di punti 2;
- d) esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente, fino ad un massimo di punti 3;
- e) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categoria C ovvero ex qualifiche ivi confluite, diversi da quelli che hanno consentito

l'inquadramento nella categoria di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1;

- f) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quella di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1.

Titoli culturali. fino ad un massimo di Punti 17, così distribuiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea di primo livello o equipollente); fino ad un massimo di punti 7,5, così distribuiti:

- da 66/110 a 85/110 punti 3,5;
- da 86/110 a 100/110 punti 4,5;
- da 101/110 a 105/110 punti 5,5;
- 106/110 a 110/110 punti 6,5
- 110 e lode/110 punti 7,5

diploma di laurea di secondo livello, fino ad un massimo di punti 9, così distribuiti:

- da 66/110 a 85/110 punti 5
- da 86/110 a 100/110 punti 6
- da 101/110 a 105/110 punti 7
- da 106/110 a 110/110 punti 8
- 110 e lode/110 punti 9

- c) diploma di laurea di primo o secondo livello, ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso: fino a un massimo di punti 2;

- d) abilitazione professionale per il cui accesso è previsto il diploma di laurea, punti 2;

- e) diploma di specializzazione post-laurea di secondo grado, dottorato di ricerca, master di specializzazione: fino ad un massimo di punti 2;

- f) pubblicazioni a stampa e altri titoli, fino ad un massimo di punti 2.

Art. 13

Titoli ammessi a valutazione per l'accesso alla categoria EP

1. Anzianità di servizio, fino ad un massimo di punti 13.

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, fino ad un massimo di punti 14 così distribuiti:

- a) formazione certificata e pertinente ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del CCNL del 9 agosto 2000, fino a un massimo di punti 4;

- b) incarichi formalmente conferiti con provvedimenti del Rettore, del Direttore Amministrativo o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle strutture universitarie, portati regolarmente a compimento, fino ad un massimo di punti 3.

- c) attività di docenza in convegni, seminari di studio e corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione di appartenenza nonché da altri enti, fino ad un massimo di punti 2;

- d) esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente, fino ad un massimo di punti 3;

- e) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categoria D ovvero ex qualifiche ivi confluite, diversi da quelli che hanno consentito l'inquadramento nella categoria di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1;

- f) superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quella di appartenenza, fino ad un massimo di punti 1.

Titoli Culturali, fino ad un massimo di punti 18, così distribuiti:

- a) titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea di primo livello o equipollente), fino ad un massimo di punti 11,5, così distribuiti:
- da 66/110 a 85/110 punti 7,5;
 - da 86/110 a 100/110 punti 8,5;
 - da 101/110 a 105/110 punti 9,5;
 - da 106/110 a 110/110 punti 10,5
 - *110 e lode/110 punti 11,5*
- b) diploma di laurea di secondo livello, fino ad un massimo di punti 13, così distribuiti:
- da 66/110 a 85/110 punti 9;
 - da 86 /100 a 100/100 punti 10;
 - da 101/110 a 105/110 punti 11;
 - da 106/110 a 110/110 punti 12;
 - 110 e lode/110 punti 13
- c) diploma di laurea di primo o secondo livello, ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso: fino a un massimo di punti 1;
- d) abilitazione professionale per il cui accesso è previsto il diploma di laurea, punti 1;
- e) diploma di specializzazione post-laurea di secondo grado, dottorato di ricerca, master di specializzazione: fino ad un massimo di punti 1,5;
- f) pubblicazioni a stampa e altri titoli, fino ad un massimo di punti 1,5.

Art. 14

Formazione e utilizzazione della graduatoria di merito

1. La votazione finale, determinata dalla somma dei voti rispettivamente conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova, è pari ad un totale massimo di punti 100. Conseguono l'idoneità il candidato che riporti nel colloquio il punteggio di almeno 30/50.
2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come sopra indicato. Hanno preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria generale, coloro i quali abbiano maturato alla data di scadenza per la presentazione della domanda maggiore anzianità complessiva di servizio. A parità di anzianità di servizio, la preferenza è determinata dalla minore età.
3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore Amministrativo e pubblicata all'albo Ufficiale dell'Ateneo. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti messi a concorso, conseguono il passaggio alla categoria superiore alla data della stipula del nuovo contratto individuale di lavoro e non sono soggetti al periodo di prova.
4. La graduatoria esaurisce la propria validità con la copertura dei posti in selezione verticale oggetto del bando. L'eventuale idoneità conseguita senza utile effetto ai fini della procedura di selezione costituisce titolo valutabile in eventuali successive procedure di selezione alla stessa stregua dell'idoneità conseguita in concorsi pubblici.

Art. 15

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e quelle relative allo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, nonché il C.C.N.L. attualmente in vigore.

2. Il Presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.